

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 1° - Personale del S.S.R. Dipendente e Convenzionato

Riparto delle risorse destinate all'attribuzione dell'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende del Servizio sanitario regionale per gli anni 2022, 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e art. 1 comma 526 della L. 29/12/2022 n. 197, per come da ultimo modificato dall'art. 11 comma 3 del DL 34/2023.

PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO NEI PS OSPEDALIERI

L'articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 stabilisce che *“Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”*.

Con la L. 29/12/2022, art. 1 comma 526, per come modificato dall'art. 11 comma 3 del DL 34/2023 nel testo convertito dalla L. 56/2023, è stato rideterminato per l'anno 2023 e 2024, il limite economico precedentemente assegnato, nei seguenti termini *“Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità”*.

L'articolo 107, comma 4, del CCNL del Comparto Sanità, sottoscritto il 2 novembre 2022, dà attuazione alla disposizione legislativa sopra riportata (L. 234/2021) disciplinando le modalità di riconoscimento della predetta indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso.

In particolare, la clausola contrattuale in parola stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai predetti servizi compete una indennità mensile lorda, da corrisondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Il medesimo comma 4 dell'articolo 107 prevede che le Regioni individuino la quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle somme individuate per ciascuna delle stesse regioni nella tabella G allegata al CCNL. E' altresì stabilito che, nelle more delle determinazioni regionali, il riconoscimento al personale operante nei servizi di pronto soccorso, all'interno dell'anzidetto limite e a titolo di anticipazione dell'indennità, dell'importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

Si precisa che la tabella G allegata al CCNL, nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021, attribuisce alla Regione Sicilia la somma di euro 2.812.318,00 al netto degli oneri riflessi, pari a € 3.825.000 (compresi gli oneri riflessi).

Per quanto attiene la dirigenza sanitaria, medica e non, si ha notizia della recente approvazione del testo del CCNL sebbene risulta non ancora concluso l'iter previsto dal D.Lgs. n. 165/2001.

La relativa Tabella A contiene i coefficienti percentuali per il riparto tra le Regioni delle risorse previste da alcune disposizioni di legge, tra le quali è compresa l'art. 1 comma 293 della L. 234/2021 prevedendo per la Regione siciliana dall'anno 2022 una percentuale pari a 8,686% corrispondente a € 2.322.000 al netto degli oneri riflessi (€ 2.605.800 al lordo degli oneri riflessi nella misura del 37%).

Si evidenzia poi che l'articolo 7 del CCNL del 2 novembre 2022 del comparto dà facoltà alle Regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021.

A tal fine il presente documento redatto dopo ampio confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali del Comparto e della dirigenza sanitaria contiene i criteri di riparto alle aziende del SSR delle risorse assegnate alla Regione Sicilia dalla tabella G, allegata al CCNL del 2 novembre 2022, nonché in via provvisoria delle risorse di cui alla tabella A del CCNL dirigenza sanitaria come detto in fase di definitiva approvazione.


Di seguito si illustrano i criteri di riparto delle risorse condivisi con le OOSS di categoria, che hanno per destinatarie le diciotto Aziende del SSR.

Considerata la ratio dell'indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, si propone che le risorse assegnate alla Regione dalla tabella G allegata al CCNL del 2 novembre 2022 e quelle di cui all'Allegato A del CCNL dirigenza sanitaria, siano ripartite tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) operanti presso i predetti servizi, nella misura del 70% del loro ammontare, ed in relazione al numero di accessi effettuati per il restante 30%, secondo la tabella allegata al presente provvedimento (**Allegato A**).

In concreto, il riparto delle risorse per il comparto pari ad € **2.812.318** (al netto degli oneri riflessi) (ovvero € 3.825.000 al lordo) e della dirigenza pari ad € **2.322.000** per l'anno 2022 (al netto degli oneri riflessi) (ovvero € 2.605.800 al lordo) e nei limiti dell'importo previsto per l'anno 2023 (dall'01/06/2023 al 31/12/2023) verrà effettuato nel seguente modo:

- una quota pari al 70% verrà ripartita in proporzione al fabbisogno di personale del comparto con profilo di infermiere e oss e altri profili per le unità di PS di ciascuna Azienda;

legger
2.322.000
Al



- una quota pari al 30% in proporzione alla incidenza della media del numero degli accessi registrati presso tutti i PS di ogni Azienda rispetto al numero degli accessi complessivamente misurato a livello regionale

Si precisa che le suddette risorse non rilevano ai fini del tetto di spesa assegnato a ciascuna Azienda per il personale e che le stesse somme saranno integralmente destinate ad incrementare il fondo destinato al finanziamento delle particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 80 CCNL 2016-2018 (confluito nel fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 CCNL 2019-2021 a decorrere dall'01/01/2023).

Le aziende dovranno attribuire l'indennità ai lavoratori di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati ai servizi di pronto soccorso, con la precisazione che a tali servizi è riconducibile anche il personale assegnato alle UOC "Pronto soccorso pediatrico", nonché il personale assegnato stabilmente presso il pronto soccorso ginecologico, ecc..

Si precisa che la spettanza potrà essere riconosciuta esclusivamente in favore del personale di tutti i ruoli impegnato con sistematicità e continuità presso i pronto soccorsi aziendali. In ogni caso l'attività prestata da personale non ordinariamente incardinato presso le suddette strutture che non investa la durata di un intero turno di lavoro non può mai legittimare il riconoscimento dell'indennità in parola.

Al fine di garantire un valore minimo omogeneo a tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di cui trattasi, l'indennità dovrà essere attribuita presso ogni azienda per 12 mensilità in relazione all'effettiva presenza in servizio. Le aziende distribuiranno ai dipendenti aventi diritto le risorse che dovessero ancora essere disponibili a consuntivo, e fino al loro completo utilizzo, in ragione delle riduzioni dell'indennità corrisposta ai singoli beneficiari in conseguenza delle assenze dal servizio, o comunque per ridefinire gli importi dovuti a seguito delle intervenute variazioni di personale.

Si evidenzia che ai fini della corresponsione dell'indennità non rilevano le assenze dal servizio per congedo ordinario e per permessi retribuiti.

Le riduzioni dell'indennità corrisposta ai singoli beneficiari saranno effettuate in base alle assenze dal servizio in conformità a quanto espresso dal parere ARAN prot. n. 16418 del 22/12/2022.

Si precisa, infine, che i criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il biennio 2022-2023. Per l'anno 2024 e seguenti tali criteri potranno essere confermati, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sulla base delle variazioni del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle modifiche organizzative che dovessero interessare i predetti servizi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento per l'esercizio 2022 ed incrementato per il 2023 secondo la previsione della citata norma, si fa fronte a valere sulla quota stanziata sul Bilancio Finanziario Regionale, rispettivamente per l'anno 2022 ed in corso di definizione per l'anno 2023.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE NEI PS OSPEDALIERI


Analogamente, si procede per la ripartizione delle risorse economiche previste nella tabella B allegata al DL 30/03/2023 n. 34 nel testo convertito dalla L. 26/05/2023 n. 56 ai sensi dell'art. 11 rubricato Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di

salute e adempimenti fiscali che prevede "Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Ssn, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Ssn e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Il successivo comma 1-bis prevede che le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, le Aziende provvederanno ad incrementare le tariffe orarie per la dirigenza ed il personale infermieristico per le prestazioni aggiuntive nei termini di cui sopra – o ad incrementare le quote di acconto fino ad oggi eventualmente corrisposte qualora vi avessero già provveduto – nei limiti delle risorse attribuite secondo gli importi previsti nella allegata **tabella B**.

ALE
B-ff.
2023



Federico...
P...
F...S

Un... ANPO

VIC... F...

AVV...
F...

C...
F...

AAR...
F...

C...
F...

F...
C...

C...
F...